



7.3.1

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LE TARIFFE TASSA USO CANALIZZAZIONI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale, 110 LALIA (Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque) e 36 e seguenti del vigente Regolamento comunale delle canalizzazioni, ordina:

Art. 1 – Tassa d'uso *//***/****/*******

1. La tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2022 ammonta a fr. 0.95 (IVA esclusa) per m³ e verrà prelevata in funzione del consumo effettivo d'acqua potabile dell'anno precedente, ritenuto un minimo di fr. 20.00.
2. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa d'uso è calcolata in base allo 0.9‰ del valore di stima ufficiale, ritenuto un minimo di fr. 10.00 (IVA esclusa).

Art. 2 – Tasse di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa a copertura dei costi sul valore di stima pari al 1‰ del fabbricato o manufatto, ritenuto un minimo di fr 500.00 ed un massimo di fr. 950.00 (IVA esclusa).
2. Per fondi aperti la tassa è fissata in fr. 300.00 (IVA esclusa).

Art. 3 – Tassa di allacciamento provvisorio – Immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. La tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.00 ed un massimo di fr. 1'000.00 (IVA esclusa).



Art. 4 – Emissione

L'emissione della tassa, destinata ai proprietari dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati, sarà effettuata in un'unica rata a cura dell'esattoria comunale.

La tassa è pagabile entro il termine di 30 giorni dall'emissione. In caso di mancato pagamento dopo il primo richiamo è dovuta una tassa di diffida di fr. 30.00.

Art. 5 – Titolo esecutivo

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi della LEF.

Art. 6 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore una volta cresciuta in giudicato.

Art. 7 – Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 8 – Termini ricorsuali

Contro le disposizioni della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.



* Modifica adottata con risoluzione municipale 2259 del 14 novembre 2017.
Esposta all'Albo comunale dal 16 novembre al 3 gennaio 2018, ritenute le ferie giudiziarie.

** Modifica adottata con risoluzione municipale 145 del 22 gennaio 2019.
Esposta all'Albo comunale dal 24 gennaio al 25 febbraio 2019.

*** Modifica adottata con risoluzione municipale 2611 del 3 dicembre 2019.
Esposta all'Albo comunale dal 6 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020, ritenute le ferie giudiziarie.

**** Modifica adottata con risoluzione municipale 451 del 2 marzo 2021.
Esposta all'Albo comunale dal 3 marzo 2021 al 16 aprile 2021, ritenute le ferie giudiziarie.

***** Modifica adottata con risoluzione municipale 2932 del 7 dicembre 2021.
Esposta all'Albo comunale dal 9 dicembre 2021 al 24 gennaio 2022, ritenute le ferie giudiziarie.